

SENT N. 39/2026 DEL 09/10/2026

LIQ CONTR. N.
10/2026



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido CAMPLI	Presidente,
dott.	Alessandro CHIAUZZI	Giudice Relatore,
dott.	Attilio SIMONELLI	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 56 del ruolo generale dell'anno 2026 procedimento unitario, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 1° ottobre 2026;

letto il ricorso del 16 giugno 2026 proposto da **Debora Ruano** (C.F. RNUDBR76P58C632C), nata a Chieti il 18 settembre 1976 e [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Dell'Osa, in virtù di procura in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che all'udienza del 1° ottobre 2026 è comparsa la ricorrente con il proprio difensore, il quale si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento;

sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con il ricorso indicato Debora Ruano ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), allegando la relazione redatta il 23 ottobre 2025 dalla dott.ssa Anna Maria Capecci, gestore nominato dall'OCC "Sportello Orientamento Sociale" di Chieti, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;



ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, lett. b), CCII, avendo la ricorrente, persona fisica non esercente attività d'impresa, la residenza in [REDACTED];
- che la ricorrente, lavoratrice dipendente e consumatrice, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII: il passivo è stimato in circa € 35.000,00; Agos Ducato S.p.A. ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine per un credito di € 20.762,35; Tiberius SPV S.r.l. è titolare di decreto ingiuntivo esecutivo; risultano carichi affidati all'Agente della riscossione e crediti di SOGET S.p.A. e Risco S.r.l.; la circostanza che il valore di stima delle quote immobiliari, unito alla finanza esterna offerta, possa avvicinarsi all'ammontare del passivo non esclude l'insolvenza, intesa come incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni, essendo il patrimonio costituito essenzialmente da diritti di nuda proprietà, per loro natura non prontamente liquidabili;
- che il gestore ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII e che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII e appare ammissibile;

rilevato, quanto alle cause dell'indebitamento, che una parte delle esposizioni (il finanziamento Unicredit del 2011, poi ceduto a Tiberius SPV, e le sanzioni per violazioni del codice della strada degli anni 2016 e 2017) risale al periodo della convivenza con [REDACTED]

s [REDACTED], mentre l'esposizione principale deriva dal prestito personale contratto con Agos Ducato S.p.A. il 7 aprile 2022, successivamente alla cessazione della convivenza;

rilevato, altresì, che la relazione del gestore, anteriore di circa otto mesi al ricorso, non è sul punto aggiornata né completa: essa afferma che la ricorrente non ha compiuto atti dispositivi nel quinquennio, laddove dagli atti risultano la cessione di un'autovettura BMW al figlio in data 25 gennaio 2023 per € 500,00 e la vendita dell'autovettura Fiat 500 targata DL745SP in data 7 novembre 2024 per € 100,00; non considera la cessione di quota dello stipendio risultante dai cedolini paga, con residuo di € 4.626,00 al marzo 2026, il cui titolare non è indicato nell'elenco dei creditori; non esamina l'impiego dell'anticipo del trattamento di fine rapporto percepito nel



luglio 2025; tali profili, che non incidono sulla sussistenza dei presupposti dell'apertura, dovranno essere approfonditi dal liquidatore anche ai fini di cui agli artt. 274, 280 e 282 CCII; osservato che, quanto all'attivo, la ricorrente mette a disposizione dei creditori la nuda proprietà per l'intero dell': [REDACTED], la nuda proprietà per la quota di 1/3 del locale di deposito sito nel medesimo fabbricato ([REDACTED]), stimate dal gestore, sulla base dei valori OMI, in complessivi € 42.869,70, nonché la somma di € 10.000,00 che i [REDACTED] si sono irrevocabilmente impegnati a versare alla procedura, a titolo di liberalità, nei termini fissati dal Tribunale;

rilevato che il diritto di nuda proprietà sull'abitazione è pervenuto alla ricorrente per donazione del 17 gennaio 2012 e che l'usufrutto è in capo alla donante, sicché il liquidatore dovrà acquisire una stima peritale e tenere conto della provenienza del bene nella predisposizione del programma di liquidazione;

considerato che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, deve essere escluso dalla liquidazione quanto occorre al mantenimento della ricorrente e della figlia convivente, maggiorenne, studentessa e a suo carico; che la ricorrente percepisce una retribuzione netta di circa € 1.440,00 mensili, oltre alla tredicesima mensilità; che il parametro di cui all'art. 283, comma 2, CCII, utilizzabile quale criterio di riferimento, conduce per un nucleo di due componenti a un importo annuo di circa € 16.700,00, mentre il fabbisogno indicato dal gestore, comprensivo del canone di locazione, è di € 1.400,00 mensili; che il maggior fabbisogno di € 1.530,00 mensili indicato in ricorso comprende voci non riscontrate (spese di trasporto in assenza di veicoli di proprietà, spese di doposcuola per figlia maggiorenne); che, pertanto, il limite di cui alla norma citata può essere equitativamente determinato in € 16.800,00 annui, pari a € 1.400,00 mensili, con esclusione dell'assegno unico, prestazione destinata alla figlia, e con acquisizione alla procedura delle sole somme eccedenti;

considerato che il limite così determinato non ha alcuna finalità sanzionatoria, ma esprime la misura di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare, destinando ai creditori la sola modesta eccedenza, e che esso potrà essere rivisto dal Giudice Delegato in caso di mutamento delle condizioni reddituali o familiari;

ritenuto che la cessione di quota della retribuzione in essere non è opponibile alla procedura quanto alle retribuzioni maturate dopo l'apertura della liquidazione, le quali sono acquisite alla procedura nei limiti indicati ovvero restano nella disponibilità della debitrice per il suo



mantenimento ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, dovendo il cessionario concorrere con gli altri creditori nelle forme dell'accertamento del passivo;
ritenuto, infine, che la domanda volta a inibire le azioni esecutive e cautelari è assorbita dall'effetto che consegue per legge all'apertura della procedura ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, e che la domanda di esdebitazione è prematura, dovendo essere proposta e valutata nei tempi e alle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII;

p.q.m.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Debora Ruano** (C.F. RNUDBR76P58C632C), nata a Chieti il 18 settembre 1976 e [REDACTED]

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauuzzi e Liquidatore l'OCC, nella persona del gestore dott.ssa Anna Maria Capecci, con studio in Chieti, via Ortona n. 3, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco aggiornato dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e comprensivo del cessionario della quota di retribuzione e di Poste Italiane S.p.A. per l'eventuale saldo del fido di conto corrente, nonché le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2024 e agli anni successivi;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

ORDINA

alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi i diritti di godimento spettanti a terzi;

Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

che la cessione di quota della retribuzione in essere non è opponibile alla procedura quanto alle retribuzioni maturate dopo l'apertura della liquidazione, e che il Liquidatore ne dia comunicazione al datore di lavoro e al cessionario;

FISSA

ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in € 16.800,00 netti annui, pari a € 1.400,00 netti mensili, con esclusione dell'assegno unico; le somme eccedenti, ivi compresi tredicesima mensilità, arretrati e premi, sono acquisite alla procedura e devono essere versate al Liquidatore, salvo che la tredicesima mensilità occorra a integrare le mensilità di importo inferiore al limite mensile, nel qual caso è acquisita solo per la parte eccedente; il Liquidatore verifica a consuntivo, con cadenza annuale, il rispetto del limite annuo;

ASSEGNA

_____ termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per il versamento al Liquidatore della somma di € 10.000,00, oggetto dell'atto di impegno del 26 maggio 2026;

DISPONE

che il Liquidatore, oltre agli adempimenti di cui agli artt. 270, comma 4, e 272 CCII, acquisisca una stima peritale dei diritti immobiliari compresi nella liquidazione, tenendo conto della loro provenienza, e riferisca al Giudice Delegato, entro il termine previsto per il deposito del programma di liquidazione, sugli atti di disposizione compiuti dalla debitrice nel quinquennio anteriore alla domanda e sull'impiego dell'anticipo del trattamento di fine rapporto percepito nel luglio 2025, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle azioni di cui all'art. 274 CCII e della successiva valutazione delle condizioni di esdebitazione;

DICHIARA

non luogo a provvedere sulla domanda di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari e inammissibile, in quanto prematura, la domanda di esdebitazione;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, a cura del Liquidatore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 7 ottobre 2026

Il Presidente

(dr. Guido Campli)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

